

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022" ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020", ha attribuito, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente, di seguito ARERA, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio secondo cui: « chi inquina paga »;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022- 2025 ai fini della determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando, altresì, la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ; con deliberazione del 26 ottobre 2021, n. 459/2021/R/Rif, ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e con determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente (E.T.C.) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che la Regione Sicilia ha istituito con Legge Regionale n. 9/2010 le Autorità d'ambito S.R.R., alle quali sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Tenuto conto che il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti con nota prot.n. 10655 del 12 marzo 2020 ha emanato direttive a supporto dei Comuni e delle S.R.R. per gli adempimenti del

nuovo MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) oggi MTR 2 con la citata delibera n. 363/2021/R/Rif ed ha individuato le SRR quali Enti Territorialmente competenti di seguito (ETC) ai fini della validazione del PEF;

Dato atto che:

- i Gestori, in primo luogo predispongono i PEF, cosiddetti “grezzi”, del Servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento e Recupero dei rifiuti e lo trasmettono ai Comuni;
- i Comuni, inseriti i costi di propria competenza (ad esempio costi del proprio personale impegnato nella gestione dei rifiuti, nella riscossione e costi conferimento) nei rispettivi Piani Economici Finanziari di seguito PEF, li trasmettono in forma unitaria alla S.R.R. territorialmente competente, che per il Comune di Randazzo è la S.R.R. Catania Provincia Nord, per l’acquisizione del parere della stessa. Ciò per ottemperare alla coerenza e alla compatibilità del PEF agli atti regolatori di ciascun Comune con i rispettivi Gestori;

Tenuto conto che:

l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto l’allegato PEF riguardante il Comune di Randazzo relativo agli anni 2022 - 2025, redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato con i dati di competenza del Comune, corredato dalla relativa relazione di accompagnamento predisposta dall’E.T.C. e validato dallo stesso con Determinazione n. 14 del 13/06/2022 trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al numero 10427 del 14/06/2022;

Visto il Parere dei Revisori dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

- di approvare il PEF (Piano Economico Finanziario) servizio gestione rifiuti anno 2022 – 2025, conformemente al disposto della deliberazioni ARERA n. 443/2019 e dalla successiva delibera della medesima Autorità n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021;
- di dare atto che il PEF 2022 -2025 di questo Comune, conforme ai principi delle suddette deliberazioni, è costituito dalla seguente documentazione allegata, che con la presente delibera si fa propria e si approva:
 1. l’allegato “PEF TARI 2022-2025 COMUNE DI RANDAZZO”, come redatto con i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del PEF;
 2. La Determinazione n. 14 del 13/06/2022 della SRR Catania Provincia Nord, Ente Territorialmente Competente trasmessa tramite pec in data 26/06/2021 prot. N. 10517;
 3. La Relazione di accompagnamento redatta dalla citata S.R.R. come da Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021;
- Di dichiarare, con successiva, separata unanime votazione espressa in modo palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sussistendo i motivi di urgenza

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da III SETTORE

Il Responsabile del servizio interessato — III SETTORE
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 12.07.2022

IL RESPONSABILE
[Firma]

Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di L. trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE